

**REGOLAMENTO
COPPA DELLA DIVISIONE 2018-2019**

I Rappresentanza, Iscrizioni, Doveri e Obblighi.

Articolo 1

Rappresentanza

1.01 La Divisione Calcio a cinque organizza la Coppa della Divisione Stagione Sportiva 2018/2019, riservata alle Società partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A – Serie A2 - Serie B.

Doveri ed obblighi

1.02 La Divisione Calcio a Cinque realizzerà le migliori condizioni possibili per lo svolgimento della Coppa della Divisione, in conformità alle normative federali e di Lega.

1.03 Le Società partecipanti si impegnano a svolgere gli incontri della competizione nel rispetto del presente Regolamento.

1.04 Le Società si impegnano ad osservare i principi di Fair Play.

II Organizzazione – Responsabilità

Articolo 2

Organizzazione

2.01 La Divisione Calcio a Cinque è l'organizzatrice della Coppa della Divisione 2018/2019.

2.02 La disciplina sportiva è demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC.

Responsabilità delle Società partecipanti

2.03 Le Società sono responsabili del comportamento dei propri giocatori, dirigenti, membri della Società, tifosi e di ogni altra persona svolgente una funzione per loro conto prima, dopo e durante gli incontri, secondo le norme Federali e di Lega.

III Sistema di gara

Articolo 3

Modalità della competizione

3.01 La Coppa della Divisione si svolgerà in tre Fasi:

I^ FASE	TURNO PRELIMINARE
II^ FASE	QUALIFICAZIONE
II^ FASE	FINAL FOUR

3.02 Il Turno Preliminare si svolgerà in un turno unico.
La I^ Fase di Qualificazione si svolgerà in cinque distinti Turni.

**Determinazione della Squadra che disputerà la gara in casa
nelle gare del Turno Preliminare e
del I°- II°-III°-IV°- V° Turno della Fase di Qualificazione**

3.03 Preso atto degli abbinamenti di cui al presente Comunicato Ufficiale, per determinare la Società che disputerà la gara in casa si terrà conto di quanto di seguito disposto:

Turno preliminare e I – II e III Turno

Per tutte le gare del Turno preliminare e dei Turni I –II – III, vista la graduatoria delle Teste di Serie pubblicata sul presente Comunicato Ufficiale, disputerà la gara in casa la Società che risulterà avere il peggior posizionamento.

Esempio:

in un eventuale abbinamento tra la Squadra Testa di Serie n° 6 e la Squadra Testa di Serie n° 22 sarà la Società testa di Serie n° 22 a giocare in casa.

IV e V Turno

Per le gare del IV e del V Turno, vista la graduatoria delle Teste di Serie pubblicata sul presente Comunicato Ufficiale, per determinare la Società che disputerà la gara in casa si terrà conto di quanto di seguito disposto.

a) abbinamenti di Società appartenenti a categorie differenti:

vista la graduatoria delle Teste di Serie pubblicata sul presente Comunicato Ufficiale, disputerà la gara in casa la Società che risulterà avere il peggior posizionamento.

Esempio:

in un eventuale abbinamento tra la Squadra Testa di Serie n° 6 e la Squadra Testa di Serie n° 22 sarà la Società testa di Serie n° 22 a giocare in casa.

b) abbinamenti di Società appartenenti alla stessa categoria:

vista la graduatoria delle Teste di Serie pubblicata sul presente Comunicato Ufficiale, disputerà la gara in casa la Società che risulterà avere il miglior posizionamento.

Esempio:

in un eventuale abbinamento tra la Squadra Testa di Serie n° 1 e la Squadra Testa di Serie n° 12 sarà la Società testa di Serie n° 1 a giocare in casa.

**Determinazione della Squadra vincente
nelle gare del Turno preliminare e
del I°- II°-III°-IV°- V° Turno della Fase di Qualificazione**

3.04 Al termine degli incontri del Turno Preliminare e dei primi cinque Turni della Fase di Qualificazione, saranno dichiarate vincenti le squadre che al termine della gara avranno realizzato il maggior numero di reti.

3.05 Qualora risultasse parità nelle reti segnate gli arbitri della gara faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno.

3.06 Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità stabilite dal Regolamento di giuoco del Calcio a Cinque. (vedi art 10)

IV Rifiuto di giocare, partite abbandonate o non disputate a causa di una Società

Articolo 4

4.01 Ogni Società è iscritta di diritto alla competizione ed ha conseguentemente l'obbligo di giocare tutte le partite in cui impegnata secondo il calendario della manifestazione.

4.02 Fatte salve le ulteriori sanzioni che adotteranno gli Organi di Giustizia sportiva nel caso di rifiuto, abbandono, rinuncia a giocare durante la competizione, da parte di una Società, gli Organi di Giustizia sportiva adotteranno la sanzione minima di Euro 1.000,00 ed inoltre la Società rinunciataria è tenuta al versamento di Euro 500,00 alla Società danneggiata per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la Regolarità della gara stessa.

4.03 Nel caso di rinuncia passerà al Turno successivo la Società che ha incontrato o che avrebbe dovuto incontrare la Società Rinunciataria.

Articolo 5

Causa di forza maggiore, partite abbandonate

5.01 Qualora una partita, per causa di forza maggiore, sia interrotta prima dello scadere del tempo regolamentare o durante i tempi supplementari, l'incontro, in linea di principio, dovrà essere giocato il giorno seguente, ove possibile e non oltre i 15 giorni successivi.

V Palloni di gara - Principi di protocollo e organizzazione gara

Articolo 6

Palloni

6.01 Verranno utilizzati i palloni di giuoco "Gems". Palloni ufficiali della Divisione Calcio a 5

6.02 La Società di casa dovrà mettere a disposizione della Società ospitata almeno 8 palloni per il riscaldamento pre-gara dello stesso modello di quelli con qui si disputerà la gara.

Articolo 7

Principi di protocollo e organizzazione gara Disposizioni di gara

7.01 Dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) In questa competizione, i giocatori, quale gesto di fair play, dopo la procedura di allineamento dovranno darsi la mano con gli avversari e gli arbitri come anche dopo il fischio finale.
- b) Le persone ammesse nel recinto di gara sono le seguenti:
- un dirigente accompagnatore ufficiale;
 - un medico sociale;
 - il tecnico responsabile e, *se la Società lo ritiene* anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti normative;
 - un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;

- il dirigente addetto agli ufficiali di gara

VI Regole di gioco del Futsal

Articolo 8

8.01 Le partite verranno disputate in conformità alle Regole di Gioco del Futsal promulgate dalla FIFA.

Articolo 9

Distinta di gara

9.01 Prima della partita, ogni squadra dovrà compilare una distinta di gara sulla quale dovranno essere riportati il numero, il nome completo, la data di nascita dei giocatori componenti la squadra, insieme al nome completo dei dirigenti seduti in panchina. La distinta di gara dovrà essere correttamente compilata in stampatello e firmata dal dirigente accompagnatore. I numeri sulle maglie dei giocatori dovranno corrispondere ai numeri indicati sulla distinta di gara. I portieri e il capitano della squadra dovranno essere identificabili.

9.02 Entrambe le squadre dovranno consegnare le loro distinte di gara all'arbitro almeno 30 minuti prima del calcio d'inizio. Qualora la distinta di gara non fosse compilata e consegnata in tempo, l'arbitro menzionerà tale fatto sul referto per le eventuali sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva.

Articolo 10

Tiri di rigore

10.01 In caso di partite il cui vincitore dovrà essere decretato attraverso i tiri di rigore, si applicheranno le disposizioni stabilite dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.

10.02 Qualora, esclusivamente per cause di forza maggiore, i tiri di rigore non possano essere completati, il risultato verrà deciso attraverso un sorteggio effettuato dall'arbitro alla presenza dei capitani delle due squadre.

10.03 Qualora non si possano completare i tiri di rigore a causa di una delle due squadre, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5.01 del presente Regolamento, per quanto applicabili.

VII Partecipazione delle giocatrici

Articolo 11

Limiti di partecipazione dei calciatori

Con riferimento al C.U. n.1 del 6 luglio 2018 sono disposte le seguenti regolamentazioni per la partecipazione dei calciatori.

11.01 Nella gara della Coppa della Divisione 2018/2019, le Società possono utilizzare fino ad un massimo di 12 calciatori.

11.02 Nella gara della Coppa della Divisione 2018/2019, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2018/2019, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, Comma 3, delle N.O.I.F..

Alle Società che nella gare di Coppa della Divisione impiegheranno calciatori non aventi titolo a partecipare verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno **5 (cinque) calciatori formati**.

Per calciatori **formati** si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- a) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno;
- b) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2018
- c) Calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato
- d) Calciatori che risultino residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10° anno di età.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

Identificazione

11.03 Si richiama il disposto dell'art. 71 delle NOIF.

<i>VIII Divise di gara</i>

Articolo 12

Colori

12.01 Le squadre dovrebbero sempre indossare i colori ufficiali come comunicati alla Divisione sul modulo di iscrizione.

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Numeri delle maglie da gioco

12.02 Le Società dovranno utilizzare le maglie contrassegnate dal n.1 al n. 99 e potranno inserire nella parte posteriore il cognome del calciatore

Portiere in movimento

12.03 Ogni calciatore di riserva che rimpiazza il portiere e gioca come portiere in movimento deve indossare una maglia di colore diverso e con il numero del calciatore di riserva che ha rimpiazzato il portiere stesso.

IX *Disciplina sportiva*

Articolo 13

Disciplina Sportiva

13.01 La Disciplina sportiva è demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C..

13.02 Si richiama quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva cui fa espresso riferimento con particolare riguardo ai reclami, sanzioni ed esecuzione delle stesse (Artt 19-22-29-31-33-38 del Codice di Giustizia Sportiva).

Fermo restando quanto sopra si evidenzia che

- 1) Le gare della Coppa della Divisione sono da considerarsi ad ogni effetto gare ufficiali;
- 2) Le sanzioni per squalifica per una o più giornate di gara, irrogate dal competente Organo di Giustizia Sportiva nei confronti di dirigenti, tecnici o calciatori, relative le gare della Coppa della Divisione dovranno essere scontate nelle successive gare ufficiali del campionato;
- 3) Le ammonizioni relative alla gara della Coppa della Divisione non si cumulano con quelle di campionato.

Articolo 14

Presentazione di reclami ed appelli

14.01 Si richiamano a ogni effetto le più generali disposizioni del C.G.S.

X *Disposizioni Finanziarie*

Articolo 15

15.01 Nessuna tassa verrà pagata alla Divisione per gli incontri di questa competizione.

Costi delle Società e della Divisione

15.02 Ogni Società provvederà per proprio conto alle spese di trasporto per e dalla località della gara ed alle spese di vitto e alloggio e di trasporto per tutti i suoi componenti per tutta la durata della manifestazione.

Tutela assicurativa

15.03 A ogni effetto si fa espresso riferimento alla tutela assicurativa tesserati LND.

XI *Circostanze impreviste*

Articolo 16

16.01 La Divisione deciderà su ogni aspetto non considerato in questi regolamenti, come pure nei casi forza maggiore. Tali decisioni sono definitive.

Norme generali - Rinvio

Articolo 17

17.01 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento ove applicabile si rinvia a quanto più generale previsto dalla normativa Federale e di Lega vigente.

IL PRESIDENTE
Andrea Montemurro

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice